

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 9 con il seguente:

Art. 9. - (*Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica*). - 1. Il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio definita dal Consiglio economia e finanza dell'Unione europea del 7 settembre 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità.

3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere.

4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti di cui al presente articolo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

5. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

1. 1. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 aprile con le seguenti: 15 aprile.

2. 8. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) lo schema di Decisione di finanza pubblica da presentare alle Camere entro il 10 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole: Nota di aggiornamento con le seguenti: Decisione di finanza pubblica ovunque ricorrano;*

b) *al comma 3, sostituire il capoverso Art. 10-bis, con il seguente:*

«Art. 10-bis. - (*Decisione di finanza pubblica*). - 1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene:

a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni e degli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il triennio successivo;

- b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;
- c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;
- d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;
- e) l'indicazione di massima delle risorse e degli impieghi e delle misure contenute nella manovra di finanza pubblica, ivi comprese le eventuali risorse necessarie a confermare normativamente gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti;
- f) l'indicazione degli eventuali disegni di legge collegati;
- g) la quantificazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

2. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

6. In allegato alla decisione di cui al comma 1 è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: dal DEF aggiungere le seguenti: o dalla Decisione di

finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

b) alla lettera b), numero 2), *sostituire le parole*: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;

c) alla lettera b), numero 3), *dopo le parole*: del DEF *aggiungere le seguenti*: o della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

d) alla lettera b), numero 4), *sostituire le parole*: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;

e) alla lettera c), numero 2), *sostituire le parole*: di finanza pubblica, *fino alla fine del numero, con le seguenti*: finanza pubblica, come risultante *sono sostituite dalle seguenti*: nel DEF o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis, come risultanti;

f) alla lettera f) *dopo le parole*: nel DEF *aggiungere le seguenti*: o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

g) alla lettera g), *dopo le parole*: nel DEF, *aggiungere le seguenti*: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

h) alla lettera h), numero 1), *dopo le parole*: nel DEF *aggiungere le seguenti*: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

i) alla lettera h), numero 2), *dopo le parole*: nel DEF *aggiungere le seguenti*: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

l) alla lettera i) *dopo le parole*: nel DEF *aggiungere le seguenti*: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis.

2. 25. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera b) sostituire le parole: 25 settembre con le seguenti: 10 settembre.

2. 19. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.

2. 1. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ciascun anno.

2. 9. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso Art. 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

a) il 15 marzo di ogni anno i dati preconsuntivi a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, gli argomenti riguardanti le autonomie locali da inserire nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

b) il 1° settembre di ogni anno la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.

***2. 5.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

a) il 15 marzo di ogni anno i dati preconsuntivi a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, gli argomenti riguardanti le autonomie locali da inserire nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

b) il 1° settembre di ogni anno la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.

***2. 16.** Ciccanti.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee *con le seguenti:* d'intesa, per quanto concerne la terza sezione del DEF, con il Ministro per le politiche europee.

2. 21.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), entro i termini ivi indicati, sono altresì inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali si esprimono in tempo utile per il loro esame da parte del Parlamento. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica i documenti sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 23.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I documenti di cui al comma 2 sono presentati prima della trasmissione alle Camere entro i termini previsti dal comma 2, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di una valutazione e deliberazione in relazione alle parti di interesse.

***2. 2.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I documenti di cui al comma 2 sono presentati prima della trasmissione alle Camere entro i termini previsti dal comma 2, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di una valutazione e deliberazione in relazione alle parti di interesse.

***2. 17.** Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, capoverso Art. 7, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: la quale si esprime *aggiungere le seguenti:* sulla ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).

2. 10. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 1, alinea, dopo le parole: Il DEF *aggiungere le seguenti:* , come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

2. 22.Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle amministrazioni locali con le seguenti: alle amministrazioni regionali e locali.

***2. 7.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle amministrazioni locali con le seguenti: alle amministrazioni regionali e locali.

***2. 14.** Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 2, lettera d), sostituire le parole: comma 3, lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere la lettera c).

2. 11. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, aggiungere le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

***2. 6.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

***2. 15.** Ciccanti.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 5, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate per il conseguimento degli obiettivi e dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) le priorità del Paese, in coerenza con le deliberazioni assunte dalle istituzioni europee, e le principali riforme da realizzare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

c) la stima degli effetti delle misure previste per l'attuazione delle riforme sotto il profilo della crescita, del rafforzamento della competitività del sistema economico e dell'aumento dell'occupazione;

d) le risorse disponibili a legislazione vigente, come risultanti dalle missioni e dai programmi del bilancio dello Stato, e quelle aggiuntive che si intende destinare al conseguimento degli obiettivi;

e) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.

2. 24. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi salvo in caso di mancato rispetto del termine di approvazione definitiva. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:

a) esaminati ed approvati in via definitiva in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di

approvare i loro bilanci nei termini stabiliti per il relativo anno, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) in tutti gli altri casi, esaminati ed approvati in via definitiva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

2. 20. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.

***2. 3.** Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, capoverso Art. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.

***2. 18.** Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).

2. 12. Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 4. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, capoverso Art. 10-bis, comma 6, sopprimere le parole: e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6.

2. 13. Ciccanti, Occhiuto.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 4. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.»;

2) il comma 12 è soppresso;

3) al comma 13, sono premessi i seguenti periodi: «La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della

copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».

3. 3. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 11, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La legge di stabilità può stabilire che una quota delle maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non necessaria a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dai documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis possa essere destinata al finanziamento di interventi di carattere strategico finalizzati allo sviluppo ovvero a fronteggiare situazioni di emergenza economico-sociale.».

3. 5. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***3. 2.** Fallica.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***3. 6.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della necessità di garantire il mantenimento della medesima struttura organizzativa, sotto il profilo qualitativo e qualitativo, delle amministrazioni con competenza in materia di difesa nazionale e sicurezza pubblica.

3. 1. Fallica.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis - (*Procedura di contenimento della spesa pubblica*). - 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di uno scostamento rilevante pari o superiore al due per cento del prodotto interno lordo, dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione».

3. 01. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis - (*Procedura di contenimento della spesa pubblica*). - 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di uno scostamento rilevante superiore al 5 per cento degli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione.».

3. 02. Cambursano, Borghesi.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: un'apposita sezione della relazione generale è dedicata alla valutazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

4. 2. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

Al comma 2, capoverso comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. 1. Ciccanti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis - (Misure per il monitoraggio e la verifica degli andamenti di finanza pubblica). - 1.

All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della presente legge, l'ISTAT provvede a istituire un'apposita struttura che, sulla base di apposite convenzioni, svolge attività di analisi e ricerca per le finalità di cui al presente articolo, elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche e di finanza pubblica.

2-ter. Entro 10 giorni dalla presentazione degli strumenti della programmazione di cui all'articolo 9, lettere *a)* e *b)*, l'ISTAT trasmette alle Camere una relazione recante l'analisi e la verifica dei dati contabili e delle previsioni economico-finanziarie, tendenziali e programmatiche, in essi contenuti, con particolare riferimento alla congruità delle ipotesi formulate in relazione all'evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

2-quater. Ogni sei mesi l'ISTAT trasmette al Parlamento un rapporto recante analisi, valutazioni e previsioni in ordine al quadro macroeconomico e agli andamenti dei flussi di finanza pubblica nel periodo compreso nella programmazione triennale di bilancio.

2-quinquies. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.

4. 03. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - 1. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».

4. 01. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - 1. Entro il 30 giugno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione che dà conto dei criteri utilizzati ai fini della riallocazione in bilancio delle spese di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'evidenziazione della quota delle spese da considerare obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della citata legge 196, indicata dalle singole amministrazioni interessate.

4. 02. Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: da una nota tecnico-illustrativa, aggiungere le seguenti: , nonché da un allegato che espone, per ciascuna missione e ciascun programma e per tipologia di entrata, i dati del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le variazioni recate dal disegno di legge di stabilità e i risultati finali.

5. 1. Ciccanti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 17:

1) al comma 3, terzo periodo, le parole «nella Decisione» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

2) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui la copertura finanziaria è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica fornisce indicazioni specifiche sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate».

5. 2. Ciccanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione».

5. 3. Ciccanti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 6.

(Bilancio di genere).

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nella banca dati sono altresì raccolti tutti gli elementi informativi utili ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di entrata e di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito."

b) all'articolo 17, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nella relazione tecnica è dato altresì conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini di ciascuna disposizione, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.».

c) all'articolo 21:

1) al comma 11, lettera a), alinea, dopo le parole: «dei beneficiari», sono inserite le seguenti: «, anche con riguardo al diverso impatto in termini di genere,»;

2) al comma 11, lettera a), numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole: «per ciascun programma è dato conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;

3) al comma 11, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) per ogni programma l'elenco dei capitoli e degli articoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente;

4) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione sull'impatto di genere, che analizza l'impatto sulle donne e sugli uomini del complesso delle entrate e delle spese. Alla relazione è allegato un prospetto riepilogativo dei programmi e dei capitoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente; il prospetto è aggiornato nelle diverse fasi del procedimento di approvazione parlamentare e dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio.»

d) all'articolo 39, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito della medesima attività, vengono altresì elaborati i criteri per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»

e) all'articolo 40, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

g-bis) introduzione, nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche attraverso la predisposizione di specifici prospetti all'interno dei programmi e delle azioni e di un quadro generale riassuntivo.

f) all'articolo 41:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto analizza altresì il diverso impatto delle politiche di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»

2) al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) esamina i casi in cui la spesa produce effetti diversi sulle donne e sugli uomini, non solo in termini di denaro, ma anche in termini di servizi, tempo e lavoro non retribuito e propone eventuali correttivi.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AIR prende specificamente in considerazione anche il diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.»

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti alla determinazione dei principi fondamentali per

l'introduzione del bilancio di genere nelle regioni e negli enti locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introduzione di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini, delle politiche di entrata e di spesa degli enti territoriali, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
- b) adozione di criteri che consentano una piena confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali dello stesso livello di governo ed una confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali di diversi livelli di governo, compreso lo Stato;
- c) elaborazione di linee guida per utilizzare i bilanci di genere nell'ottica di una ridefinizione delle priorità delle politiche pubbliche che tenga conto del diverso impatto sulle donne e sugli uomini.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quaranta giorni dalla trasmissione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previste dai commi 3 e 4.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Entro il 30 giugno 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per le pari opportunità trasmettono alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per l'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo A5-0214 del 16 giugno 2003, in tema di bilancio di genere.

5. 01. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.